



Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante [1]

Numero di protocollo:

95391

IL SINDACO

- Considerata la necessità di disciplinare all'interno del territorio del Comune di Cremona l'attività esercitata dai commercianti su area pubblica e dagli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di durata limitata, affinché venga svolta ordinatamente in considerazione dell'importanza che tale forma di commercio assume, specialmente nelle zone carenti di esercizi commerciali, prevedendo limitazioni e divieti per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- richiamati:
 - l'art. 34 c. 1) del regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n.19 del 07/04/2014, modificato dalla successiva deliberazione n.32 del 22/05/2017, il quale prevede che, in considerazione dell'assetto urbanistico della città di Cremona e tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta e il traffico nel territorio comunale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante può essere vietato nelle aree individuate da specifica ordinanza sindacale;
 - il punto 5 dell'all. a) alla D.G.R. 27/06/2016 n. 5345 il quale stabilisce che i Comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'art. 21, c.2 della L.R. 2/2/2010 n.6 e s.m. prevedendo il divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata;
- sentita la commissione commercio su area pubblica nella seduta del 19 novembre 2018.
- ritenuto di adottare il presente provvedimento in attuazione a quanto sopra statuito;
- visti il D.to L.vo 31/03/1998 n.114 e s.m., la L.R. 2/2/2010 n.6 e s.m. in particolare il Titolo II, Capo I, Sezione III, e la già sopra citata D.G.R. 27/06/2016 n. 5345;
- visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

art.1: il commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:

a) nelle strade classificate ai sensi del vigente Codice della Strada:

- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;

b) lungo l'intera estensione delle seguenti vie ad alta densità di traffico: Via Ghisleri, Via Brescia (nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e la ferrovia CR-MN) Via Dante, Via Ghinaglia, Via Massarotti, Via del Giordano, Via Novati, Via Giuseppina nel tratto compreso tra Via Novati e Via Ghisleri, nonché nei nodi di traffico rappresentati dall'intera area delle Piazze: della Libertà, Risorgimento, Cadorna, IV Novembre;

c) nelle seguenti vie urbane ad alta densità di traffico, fatto salvo quanto previsto nel secondo periodo: Via Marmolada, Via Buoso da Dovara, Via Giuseppina (tratto Via Novati e confine comunale), Viale Concordia, Via Postumia, Via Mantova, Via Persico, Via Brescia (nel tratto compreso tra la ferrovia CR-MN e il confine comunale), Via Bergamo, Via Castelleone (nel tratto compreso con le rotatorie con le Vie Bergamo e Nazario Sauro), Via Milano, Viale Po, Via Portinari del Po, Via del Sale. In dette aree di circolazione tuttavia, l'esercizio dell'attività è ammesso solo a condizione che l'operatore e i clienti, laddove le caratteristiche della strada lo consentano, posizionino i mezzi in aree adiacenti poste al di fuori della carreggiata stradale principale;

d) in Piazza Zelioli Lanzini, Via V. De Carolis, e Via dei Comizi Agrari limitatamente ai giorni in cui si svolgono manifestazioni o altri eventi presso il quartiere fieristico di "Cà de' Somenzi";

e) in Piazzale Domenico Luzzara, Via dell'Annona, Via Persico (nel tratto compreso tra Via Brescia e la ferrovia), Via Brescia (nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e la ferrovia CR-MN) e Via Cardinale Guglielmo Massaia limitatamente ai giorni in cui si svolgono incontri di calcio od altre manifestazioni presso lo stadio "Zini";

f) in L.go Emilio Priori, L.go Madre Agata Carelli, nonché sui sagrati e negli spazi e vie limitrofe ai cimiteri ed ai luoghi di culto, nei giardini e parchi pubblici;

g) In Via Agli Scali e in Piazza delle Tranvie;

h) negli stalli di sosta a pagamento, di carico/scarico, di fermata e stazionamento dei mezzi pubblici.

i) per motivi di sicurezza stradale nonché ai fini del mantenimento del decoro urbano, della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeologico esistente, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi, nell'area urbana del centro storico cittadino delimitato dalle seguenti aree di circolazione: Piazza Libertà, V.le Trento e Trieste, C.so Garibaldi (tra Viale Trento Trieste e via Montello), Via Montello (tra Corso Garibaldi e Via Zara), Via Zara, Piazza Fiume, Via Grado, Piazza XXIV Maggio, Via Spalato, Via Massarotti (fra Via Spalato e Piazza Cadorna), Piazza Cadorna, Corso Vittorio Emanuele, Via Porta Po Vecchia, Via Cadore, Via Mosa (fra Via Cadore e Via Gaspare Pedone), Via Gaspare Pedone, Piazza IV Novembre, Via Tofane, Piazza Libertà. Il divieto è esteso sulle predette aree qualora l'attività venga svolta in una di esse.

Art. 2: Agli effetti dell'applicazione della presente ordinanza, la sosta è ammessa per il tempo necessario per servire il consumatore e non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 3: Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato prima.

Art. 4: Le disposizioni previste dal presente provvedimento si applicano anche all'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 5: E' sempre vietato il commercio in forma itinerante in occasione e durante lo svolgimento dei mercati cittadini o di fiere entro un raggio di 500 metri.

L'inosservanza alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 27 c.6 bis della L.R. 2/2/2010 n.6 e successive modificazioni: da 500 € a 3.000 € e con la confisca della merce e delle attrezzature, seguendo il procedimento previsto dalla L. 24/11/1981 n.689 e s.m.

L'ordinanza sindacale P.G. 18509 del 8 aprile 2005 è abrogata.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il personale della Polizia Locale e degli altri Organi preposti al controllo è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Cremona, 28 dicembre 2018.

IL SINDACO
Prof. Gianluca Galimberti

Data di pubblicazione all'albo:

28/12/2018

Data fine pubblicazione all'albo:

11/01/2019

Tipologia	Ordinanze
Categoria di Ordinanze	<ul style="list-style-type: none">• Commercio e altre attività [2] Percorsi di navigazione
Mi Interessa	<ul style="list-style-type: none">• Fare impresa Lavorare [3] » Attività commerciali (negozi e ambulanti) [4]• Fare impresa Lavorare [3]
Io Sono	<ul style="list-style-type: none">• Imprenditore [5] » Gestire un'attività [6]

Submitted by marco.sbruzzi on Ven, 28/12/2018 - 08:45

Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/485355>

[2] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/308>

[3] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/27>

[4] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/109>

[5] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/154>

[6] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/341>